

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

22.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		ZANIBELLI ed altri: Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (2389)	238
Senatori PELIZZO ed altri: Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (2641)	235	PRESIDENTE	238, 239
PRESIDENTE	235, 237	BRESSANI, <i>Relatore</i>	238
CURTI, <i>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	236	CAVALLARI	239
NUCCI, <i>Relatore</i>	236	CURTI, <i>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	239
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		FREGONESE	239
DE LEONARDIS ed altri: Disciplina del trasferimento alle amministrazioni interessate del personale cantoniere in servizio lungo le strade di bonifica classificate secondo gli articoli 10 e 24 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (2862)	237	ROBERTI	238, 239
PRESIDENTE	237, 238	Votazione segreta:	
BRESSANI, <i>Relatore</i>	237	PRESIDENTE	240
CURTI, <i>Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	238		
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
IOZZELLI ed altri: Integrazione dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, contenente nuove norme sul personale della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (383);			

La seduta comincia alle 9,30.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatori Pelizzo ed altri: Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pelizzo, Tren, Oliva, Colella,

Verrastro e Colleoni: « Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa », già approvata, nella seduta del 24 giugno 1970, dalla IV Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Nucci ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, *Relatore*. La proposta di legge di iniziativa del senatore Pelizzo ed altri, già approvata dal Senato, riguarda alcuni consiglieri di prima classe del Ministero della difesa che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, non ottennero, in sede di applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 276, la promozione al grado di direttore di sezione.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 276, disponeva quanto segue: « I posti di direttore di sezione o qualifiche equiparate dei ruoli degli impiegati civili della Difesa, disponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e non conferiti a norma degli articoli 61 e 62 del decreto stesso, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo e con decorrenza dal 1° gennaio 1968 ai consiglieri di prima classe che, a tale data, abbiano compiuto l'anzianità prevista dall'articolo 164, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ferme restando le riduzioni stabilite dalle norme vigenti e dall'articolo 63 del suddetto decreto 18 novembre 1965, n. 1479 ».

Sulla base di questa disposizione furono operate delle promozioni. Ma per quanto riguarda i posti da conferire, si tenne conto soltanto di quelli rimasti scoperti in sede di concorso per esame speciale, previsto dal citato articolo 61 del decreto del 1965, e non anche di quelli che avrebbero potuto conferirsi mediante concorso per merito distinto. Di qui l'iniziativa dei senatori Pelizzo ed altri, mirante a correggere l'interpretazione restrittiva data alla norma da parte degli uffici del Ministero della difesa: interpretazione, tra l'altro, in contrasto con la volontà del legislatore, il quale, in sostanza, aveva inteso colmare tutte le vacanze intervenute nell'organico dei posti di direttore di sezione, soddisfacendo così le legittime attese dei funzionari interessati.

Senonché, in occasione della discussione del presente provvedimento in sede di IV Commissione del Senato, il Governo ha contestato la tesi dell'interpretazione restrittiva

e, sulla scorta di un motivato parere del Consiglio di Stato, ha presentato un suo emendamento, integralmente sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge dei senatori Pelizzo ed altri. Il testo predisposto dal Governo ha ricevuto l'approvazione di quella Commissione, ed è ora giunto al nostro esame. Esso dispone, a modifica della legge 18 marzo 1968, n. 276, che i posti di direttore di sezione degli impiegati civili del Ministero della difesa, comunque disponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e non compresi tra quelli conferibili in base alla suddetta legge del 1968, sono attribuiti, mediante scrutinio per merito comparativo e con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 1° gennaio 1968, ai consiglieri di prima classe che alla stessa data avevano compiuto l'anzianità indicata nella citata legge. Nel secondo comma del provvedimento in discussione si prevede, per un motivo di equità, che alla stessa data del 1° gennaio 1968, e sempre ai soli fini giuridici, siano riportate le promozioni a direttore di sezione dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa conseguite a seguito dei concorsi per merito distinto ed esame di idoneità, di cui all'articolo 164 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, espletati dalla data di entrata in vigore della legge n. 276 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Per questi motivi, dichiaro di essere favorevole alla proposta di legge dei senatori Pelizzo ed altri, e propongo alla Commissione l'approvazione della stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del progetto. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CURTI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo, pur consapevole del fatto che, con riguardo al sistema delle norme precedentemente vigenti, si è verificata una certa equiparazione delle posizioni in cui si trovano i direttori di sezione, di cui al provvedimento in esame, in servizio presso l'Esercito, la Aeronautica, eccetera, rimane in linea di principio contrario alle misure proposte. Dichiaro, tuttavia, di rimettersi alla Commissione.

NUCCI, *Relatore*. Desidero precisare, a completamento della mia relazione, che allorché vennero operate le promozioni in questione si tenne conto dei soli posti rimasti di-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

sponibili dopo il concorso speciale e non anche di quelli disponibili dopo l'espletamento del concorso per merito distinto. I posti, dunque, esistevano. Occorreva unicamente che nella legge fosse detto: « comunque disponibili ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

I posti di direttore di sezione dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa comunque disponibili in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e non compresi tra quelli conferibili in base alla legge 18 marzo 1968, n. 276, sono attribuiti, mediante scrutinio per merito comparativo e con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 1° gennaio 1968, ai consiglieri di prima classe che alla stessa data avevano compiuto l'anzianità indicata nell'articolo unico, primo comma, della citata legge 18 marzo 1968, n. 276.

Fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 18 marzo 1968, n. 276, alla stessa data del 1° gennaio 1968 sono riportate, ai soli fini giuridici, le promozioni a direttore di sezione dei ruoli degli impiegati civili del Ministero della difesa dei vincitori dei concorsi per merito distinto ed esame di idoneità di cui all'articolo 164 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, espletati dalla data di entrata in vigore dell'anzidetta legge n. 276 a quella di entrata in vigore della presente legge.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati proposti emendamenti, sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge De Leonardis ed altri: Disciplina del trasferimento alle amministrazioni interessate del personale cantoniere in servizio lungo le strade di bonifica classificate secondo gli articoli 10 e 24 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (2862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, di iniziativa degli onorevoli De Leonardis, de Meo, Zanibelli: « Disciplina del trasferimento alle amministrazioni interessate del personale cantoniere in servizio lungo le

strade di bonifica classificate secondo gli articoli 10 e 24 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 ».

BRESSANI, *Relatore*. Ho già avuto modo di svolgere la relazione sulla proposta di legge al nostro esame. La Commissione aveva sospeso la discussione sul provvedimento, in attesa del parere della competente Commissione bilancio. Quest'ultima ha formulato ora parere favorevole ad una condizione « che la normativa contemplata nell'articolo unico della proposta di legge sia adeguatamente modificata e limitata all'obbligo per le amministrazioni competenti ad assumere in consegna le strade di bonifica di dare priorità al personale già in servizio sulle strade di bonifica medesime in caso di assunzione di personale cantoniere ».

I colleghi ricorderanno che il proponente poneva la questione dei dipendenti dai consorzi di bonifica addetti alla manutenzione delle strade classificate come provinciali e comunali e trasferite ai comuni ed alle province. L'onorevole De Leonardis suggeriva di obbligare le amministrazioni consegnatarie ad assumere il personale in questione, già alle dipendenze dei consorzi di bonifica.

Il relatore a questo punto, adeguandosi al parere di cui sopra, ritiene di dover proporre un testo interamente sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge, che tenga appunto conto dei suggerimenti della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le amministrazioni competenti ad assumere in consegna, a seguito degli emanati provvedimenti di classificazione, le strade di bonifica di cui all'articolo 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, hanno l'obbligo in sede di passaggio di continuare a mantenere in servizio il personale cantoniere adibito dai consorzi lungo le strade medesime, nel numero massimo di un lavoratore per ogni cinque chilometri di strada assegnata.

Tra le rispettive amministrazioni, cedente e ricevente, saranno regolati i rapporti relativi al trasferimento del dipendente ed al trattamento di quiescenza maturato per il servizio in precedenza prestato.

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1971

Il relatore, onorevole Bressani, propone il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma dell'articolo unico con il seguente:

« Le amministrazioni consegnatarie, a seguito di provvedimenti di classificazione di cui all'articolo 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, delle strade di bonifica non possono procedere, per un periodo di cinque anni dall'avvenuto trasferimento delle strade medesime, a nuove assunzioni di cantonieri ove non abbiano precedentemente assunto, per chiamata, il personale dipendente dai consorzi di bonifica, già in servizio sulle strade trasferite ».

CURTI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorro con l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo unico, modificato come dall'emendamento ora approvato, verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Iozzelli ed altri: Integrazione dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, contenente nuove norme sul personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (383); e Zanibelli ed altri: Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (2389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Iozzelli, Piccoli, Patrini, Pisoni, De Meo e De Leonardis: « Integrazione dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, contenente nuove norme sul personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura »; e Zanibelli, Orlandi, Biaggi, Baldani Guerra, Merenda e Gunnella: « Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

La V Commissione ha espresso il prescritto parere sulla proposta di legge n. 2389, ritenendo di segnalare alla nostra Commissione l'estrema macchinosità della procedura contemplata nell'articolo 3 della proposta di legge.

L'onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

BRESSANI, *Relatore*. Mi richiamo alla relazione svolta in sede referente. Per quanto riguarda la osservazione della V Commissione, indubbiamente l'indicata procedura è caratterizzata da un certo grado di complessità, che però non è maggiore di quello che si riscontra attualmente: in altre parole, non si introduce — tramite la disposizione in esame — nessun elemento di novità e non c'è né una semplificazione né un aggravio delle procedure in atto. Il citato articolo 3 della proposta di legge, infatti, si riferisce al personale che presta servizio presso il Ministero ma il cui trattamento economico è posto a carico delle Camere di commercio, le quali sono tenute a corrispondere il corrispettivo di tale trattamento (per le quote di loro pertinenza, stabilite con decreto del ministro) alla Camera di commercio di Roma, che lo anticipa globalmente.

ROBERTI. È evidente che, alla fine, qualcuno deve pur pagare !

BRESSANI, *Relatore*. In conclusione, propongo alla Commissione di voler approvare l'articolato della proposta di legge Zanibelli ed altri, esaminato in sede di Comitato ristretto, previo emendamento all'articolo 2 tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Il personale in servizio all'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1968, n. 125, di cui al precedente articolo, fruisce del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale stabilito per quello dei ruoli di cui alla tabella B della legge precitata ». Grazie a tale emendamento i benefici previsti con la presente proposta di legge vengono estesi al personale collocato in quiescenza prima dell'entrata in vigore del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle proposte.

ROBERTI. Desidero esprimere il mio parere favorevole sulle proposte di legge in discussione. Sono anche d'accordo con il relatore circa l'emendamento proposto all'arti-

colo 2 del provvedimento n. 2389, in quanto esso risponde a criteri di equità e tende ad evitare che si determinino posizioni di disparità, le quali, oltre ad essere odiose sul piano personale, sarebbero anche discutibili sul terreno giuridico.

CAVALLARI. Vorrei far rilevare che per alcuni dei funzionari attualmente in servizio, i quali potrebbero beneficiare dei vantaggi derivanti dall'entrata in vigore del provvedimento n. 2389, sussiste un serio problema, legato alla nota clausola dei cinque anni di servizio prestato. Infatti, la Cassa pensioni del personale degli enti locali, per riconoscere il diritto alla pensione, deve accertarsi che il candidato abbia un minimo di cinque anni di servizio prestato. Nella fattispecie, avviene che una parte del personale al quale si applica il presente provvedimento non verrebbe a maturare questa anzianità minima di servizio di cinque anni.

Ecco, quindi, il quesito che sottopongo al relatore ed ai colleghi: cosa avverrà per quei dipendenti che debbono essere collocati in pensione, avendo raggiunto i limiti di età, e che non hanno maturato l'anzianità minima di cinque anni prevista secondo l'ordinamento della Cassa pensioni del personale degli enti locali? È possibile — chiedo ancora — risolvere tale problema attraverso un emendamento alla proposta di legge n. 2389? Avverto che non ho una precisa proposta da avanzare: mi limito a porre la questione nella speranza che sia possibile trovare una soddisfacente soluzione.

I segretari generali delle Camere di commercio attualmente in servizio sono ottanta, e di essi circa la metà non potrebbe usufruire dei benefici previsti nel provvedimento n. 2389, non essendo in grado di maturare la necessaria anzianità. Sussiste, quindi, la necessità che la Cassa pensioni del personale degli enti locali riconosca a questo personale un trattamento di quiescenza appropriato. Tale ipotesi dovrebbe appunto essere prevista nella proposta di legge, eventualmente stabilendo l'obbligo — per gli interessati — di pagare i contributi necessari.

PRESIDENTE. Faccio presente che, essendo in sede legislativa, posso solo, se vi sono emendamenti, porli in votazione.

CAVALLARI. Poiché si tratta di questione che riguarda il 50 per cento degli interessati, credo opportuno chiedere un breve rinvio.

FREGONESE. Con il relatore abbiamo considerato rapidamente questa particolare situazione che nasce dal fatto che si introduce un emendamento che copre il periodo precedente per coloro che sono andati in quiescenza e non hanno potuto accumulare i 5 anni. Non so in che misura una nuova legge potrà modificarne un'altra. Si deve operare anche il trasferimento alla Cassa dei fondi versati al fondo pensioni statali.

PRESIDENTE. La questione potrebbe essere oggetto di un prossimo provvedimento. Essa ha origine dal fatto che quando si è proceduto al regolamento ministeriale, per quanto riguarda il personale delle Camere di commercio, si è creata una situazione per cui nessuno oggi vuol fare il segretario generale e i posti sono affidati a chi non ha qualifica. Anche rinviando, non so se in questo provvedimento si potrà risolvere la questione.

ROBERTI. Propongo di procedere alla votazione.

BRESSANI, *Relatore*. Prego l'onorevole Cavallari di non insistere.

La questione è stata già esaminata — come ha ricordato l'onorevole Fregonese — ed un rinvio rappresenterebbe un ritardo perché si tratta di questione difficile da superare. Avremmo, quindi, un ritardo nella applicazione della nuova disciplina che desideriamo introdurre.

Prego, pertanto, l'onorevole Cavallari di voler trasferire ad un diverso provvedimento il problema che ha enunciato, certo della piena comprensione da parte nostra per giungere ad una soluzione.

CAVALLARI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali dei progetti.

CURTI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Propongo di scegliere come testo base per la discussione la proposta di legge n. 2389.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono direttamente alla liquidazione del trattamento economico, ivi compreso quello previdenziale, del personale in servizio appartenente ai ruoli di cui alle tabelle A e C della legge 23 febbraio 1968, n. 125, ed a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203.

Sono soppressi gli articoli 20 e 21 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, e successive aggiunte ed integrazioni concernenti l'anticipazione, da parte del Tesoro dello Stato, delle spese relative al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il personale di cui al precedente articolo fruisce del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale stabilito per quello dei ruoli di cui alla tabella B della legge 23 febbraio 1968, n. 125.

Detto personale, qualora provenga dai ruoli delle Camere di commercio, industria, artigianato, ed agricoltura, ha titolo a conservare il trattamento di previdenza già per esso operante all'atto della immissione nei ruoli di cui alle tabelle A e C della legge 23 febbraio 1968, n. 125.

L'onorevole Bressani propone il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il personale di cui al precedente articolo, comunque in servizio prima dell'entrata in vigore della legge 23 febbraio 1968, n. 125, fruisce del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale stabilito per quello dei ruoli di cui alla Tabella B della legge precitata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 2.

(È approvato).

Poiché ai rimanenti articoli 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Il trattamento economico del personale dei ruoli di cui ai precedenti articoli, il quale è assegnato al Servizio centrale delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituito dall'articolo 23 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, è anticipato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma.

Con proprio decreto, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato provvede a disciplinare i versamenti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma delle quote di riparto gravanti sulle singole Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, comprese le relative spese di amministrazione.

(È approvato).

ART. 4.

Per il personale di cui all'articolo 1 il Ministero del tesoro trasferirà alla Cassa pensioni per i dipendenti degli Enti locali, amministrata dallo stesso Ministero, l'importo dei contributi ad esso versati fino all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori PELIZZO ed altri:
« Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (Approvata dalla IV Commissione permanentemente del Senato) (2641):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	20
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Proposta di legge DE LEONARDIS ed altri:
« Disciplina del trasferimento alle amministrazioni interessate del personale cantoniere in servizio lungo le strade di bonifica classificate secondo gli articoli 10 e 24 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 » (2862):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	20
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Proposta di legge ZANIBELLI ed altri:
« Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato » (23895):

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	20
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Dichiaro, pertanto, assorbita la proposta di legge Iozzelli ed altri n. 383.

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Bertucci, Biondi, Bosco, Bresani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Cavallari, Di Primio, Fregonese, Galloni, Gullo, Ianniello, Malagugini, Nucci, Protti, Riccio, Roberti, Scaglia, Scaini, Spagnoli e Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO